



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 54 DEL 28.07.2022

OGGETTO: CENTRALINA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI PROPRIETA' DELLA DITTA K7 SRL. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **18.30** in modalità videoconferenza come disciplinato dal regolamento comunale per lo svolgimento degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27.04.22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **MIRKA LOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. con Deliberazione di Consiglio Comune n. 50 del 15/12/2005 veniva approvata una Convenzione per la realizzazione e gestione di una centralina idroelettrica in località Pian della Valle tra il Comune di Montecreto e la ditta K7 srl con sede in Milano – 20144, Via Leba, 26, Cod. Fisc. E P.iva 04587160963;
2. detto impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile risulta autorizzato con la Determinazione n. 6204 del 13/03/2006 della Provincia di Modena
3. in data 13/03/2006 le parti provvedevano a siglare oltre alla Convenzione anche un “Accordo interno di specificazione per la realizzazione e la gestione di un impianto idroelettrico sul Torrente Scoltenna a Pian della Valle”, in virtù della Deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 15/12/2005. In virtù di tale accordo veniva introdotta a favore del Comune a titolo di canone annuo, la corresponsione della somma pari al 7,5% del fatturato;

Dato atto che la società K7 ha eccepito l'illegittimità dell'obbligo di versare il canone annuale come previsto dall'art.4 della convenzione sottoscritta (7.5% per 8 anni elevato all'11% per ulteriori 11 anni) in quanto assimilabile a royalties e, pertanto, illegittimo, poiché erogazione patrimoniale non dovuta, poiché non meramente compensativa;

Preso atto che in data 16/11/2020 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 si provvedeva a dare mandato al Sindaco di stipulare nuova Convenzione per l'impianto in parola alla luce di tali contestazioni in ordine alla natura del corrispettivo da versare al comune che la società insisteva per ritenere non dovute;

Considerato che il Comune procedeva a valutare tramite istruttoria il congruo importo da versarsi in una unica soluzione per il versamento del prezzo dovuto per la costituzione di diritti reali e per la disponibilità delle area;

Puntualizzato quanto sopra; durante la seduta del Consiglio comunale del 30.03.2021 con delibera di c.c. nr. 9 del 30.03.21 la minoranza chiedeva la convocazione di un'apposita commissione consigliare avente lo scopo di verificare l'opportunità della nuova Convenzione alla luce anche di quanto stabilito dalla pronuncia della Corte Costituzionale del 23 marzo 2021 n. 46, nonché la revoca della deliberazione n. 26 del 16.11.2020 perchè ritenuta svantaggiosa per l'amministrazione;

Dato atto che la commissione è stata costituita con delibera di consiglio comunale nr. 16 del 28.04.21 e si è riunita in modalità telematica stabilendo di procedere alla quantificazione delle somma non pagate dalla ditta K7 Srl, nonché di stabilire se la vecchia convenzione risultasse ancora ammissibile nonostante il rischio di esposizione al contenzioso nei confronti del Comune.

Fatte tali premesse, a seguito di accertamenti il Comune ha preso atto che la ditta K7, nonostante diversi solleciti, risulta inadempiente circa il pagamento della fattura n 4 del 31.08.2017 relativa al canone anno 2016 pari ad € 12.572,14;

Alla luce di tale morosità sino al 2019, si è provveduto dapprima ad interrompere la prescrizione ad essa collegata e successivamente, stante il mancato pagamento della suddetta fattura si è provveduto a iscrivere a ruolo l'importo non riscosso;

Considerato inoltre che l'amministrazione comunale ha pertanto stabilito di richiedere:

- parere legale al Servizio Avvocatura della Provincia di Modena relativamente alla legittimità della Convenzione stipulata tra la stessa e la Ditta K7 srl a seguito della Deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 15/12/2005 e che lo stesso è stato reso ed acquisito al protocollo n. 2889 del 29.06.2021 (posto in atti);
- parere alla competente sezione regionale della Corte dei Conti con sede in Bologna e che la stessa ha risposto con nota del 11.05.22 assunta gli atti con prot. n. 2220 del 12.05.22 (posto in atti) relativamente ai seguenti due quesiti: 1) è ammissibile nonché legittimo esigere e pretendere la corresponsione di quanto pattuito nell'accordo stipulato nel 2005 fino allo scadere dell'anno 2019; 2) è ammissibile nonché legittima la revisione degli accordi senza che ciò arrechi pregiudizio agli interessi economici e contabili dell'ente;

Viste altresì le seguenti previsioni normative:

- art. 12 del D.lgs. 387/2003 che recita: «l'autorizzazione non può essere, né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province»;
- art. 14.14 delle Linee guida 2010 ove precisano che «le amministrazioni competenti determinano [...] eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche», non potendo pretendere compensazioni a qualsiasi altro titolo¹.
- Art. 1 comma 953, della Finanziaria 2019 in cui si trova una disposizione volta a regolare la sorte dei proventi ottenuti dai Comuni in base a convenzioni pregresse: << **i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia.** Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 [...] e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili".>> . La legittimità di tale norma è stata eccepita dinnanzi la Corte costituzionale, la quale con sentenza 23 marzo 2021 n. 46, **ha definitivamente sancito la legittimità della disposizione di legge contenuta nella finanziaria (e quindi la salvezza degli accordi negoziali progressi ante 2010 e sino al 2019)** .
- alla luce dei pareri pervenuti, si rileva che seppur appaia auspicabile la revisione di accordi datati 2005 da cui discenda un obbligo di corrispettivo periodico privo di

causa, il Comune ritiene di non poter dare seguito alla sottoscrizione di nuove convenzioni preso atto della permanenza di una morosità pregressa che preclude un giudizio di affidabilità del Gestore della centralina ;

Con la presente viene dato mandato agli Uffici per sollevare nelle sedi opportune apposita eccezione di inadempimento nei confronti della stessa,

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto a firma della Dr.ssa Angiolina Castelli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e che si allega all'originale della presente Deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto a firma della Dr.ssa Angiolina Castelli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e che si allega all'originale della presente Deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di non dare seguito alla deliberazione n. 26 del 16.11.2020 con cui veniva approvato il nuovo testo di convenzione;
2. di insistere per il pagamento degli importo dovuti per le annualità dal 2017 al 2019 avendo ottenuto i dati relativi all'effettiva produzione della centralina in parola;
3. di proporre al Consiglio comunale la decadenza della deliberazione n. 26 del 16.11.2020;
4. da dare mandato agli uffici di provvedere secondo le linee di indirizzo assunte con il presente atto;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione unanime e separata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 19/08/2022

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIRKA LOTTI**